



IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE FALLIMENTARE

così composto:

dott. Ciro Monsurrò Presidente
dott. Francesco Taurisano giudice
dott. Fabrizio Di Marzio giudice relatore

riunito in camera di consiglio

letti gli atti del proc. n. 40/2010, concordato preventivo, avente ad oggetto il ricorso ex art. 160 l.fall. presentato dalle società V. & R. srl e V. s.p.a. in liquidazione, entrambe con sede in Roma viale **; esaminata la documentazione allegata; udita la relazione del giudice relatore, osserva

IN FATTO

1. - In data 22.12.2010 le società V. & R. srl e V. s.p.a hanno chiesto l'ammissione alla procedura di concordato preventivo. Il PM ha redatto parere in cui non ha espresso considerazioni critiche sulla proposta, non opponendosi pertanto al suo accoglimento.

2. - Con decreto in data 23.2.2011 il Tribunale ha tuttavia rilevato l'assenza della documentazione che deve essere posta a corredo della domanda ai sensi degli artt. 160 s. l.f.; ha dunque stabilito l'odierna udienza per consentire l'adempimento dell'onere. Le ricorrenti hanno depositato la documentazione di legge insistendo nella richiesta di apertura della procedura.

IN DIRITTO

Circa le condizioni di ammissibilità della domanda si osserva quanto segue.

1. - Le società ricorrenti, esponendo il rapporto di controllo tra V. & R. srl (controllante) e V. s.p.a (controllata), hanno chiesto con un unico ricorso l'ammissione alla procedura di concordato preventivo, argomentando la loro istanza sulla base della interdipendenza funzionale, amministrativa e finanziaria delle due società. Poiché il

concordato preventivo consiste in un procedimento giurisdizionale avviato da un ricorso, il vaglio di ammissibilità si specifica, oltre che nell'accertamento delle particolari condizioni dettate negli artt. 160 e 161 l.f., anche nella preliminare verifica della legittimità dell'istanza di apertura di una unica procedura.

Giova a tal fine riassumere i profili salienti della proposta concordataria.

2. - Il ricorso, pur unico, si declina distintamente per ciascuna società secondo le seguenti modalità: si rappresenta la composizione quantitativa e qualitativa della massa passiva; si descrive l'attivo patrimoniale, oggetto di cessione ai creditori; si stima che i risultati della liquidazione di tale attivo consentano di realizzare: la soddisfazione integrale delle spese di procedura, dei crediti prededucibili e di quelli prelatizi; la soddisfazione in percentuale dei crediti chirografari. Circa questi ultimi, in particolare, l'offerta concordataria prevede per ciascuna società la suddivisione in due classi così articolata: a) creditori diretti; e b) creditori indiretti. In tale ultima classe sono racchiusi i creditori il cui credito è garantito anche dal patrimonio della società fideiubente la V. & R.). Per i creditori chirografari diretti di ciascuna società è stimato come realistico il pagamento nella misura del sessanta per cento dell'importo del credito vantato e riconosciuto. Anche per i creditori indiretti è supposto identico soddisfacimento; ma esso è così articolato: il venti per cento da parte della società V. & R., quale condebitore solidale (fideiubente) della società controllata V. s.p.a. e il restante quaranta per cento da parte di quest'ultima società quale debitore garantito. Poiché oggetto dell'impegno non è il pagamento di una somma di denaro ma la cessione del patrimonio, l'offerta - come pure chiarito in udienza dalle parti ricorrenti - deve essere così interpretata e precisata: le percentuali indicate costituiscono oggetto di una stima previsionale ma fissano anche il rapporto distributivo delle risorse destinate ai creditori chirografari con riguardo alla pertinenza delle stesse tra gli appartenenti alle due classi.

3. - In generale, sul fenomeno della impresa di gruppo deve osservarsi quanto segue. Il gruppo non è sussunto nel nostro ordinamento in nessuna compiuta configurazione legale. Manca, in primo luogo, una definizione di 'gruppo'; nella relazione illustrativa alla riforma del diritto societario si legge che ciò è dovuto ad una scelta meditata, essendosi ritenuto inopportuno chiudere in una configurazione positiva una realtà economica in continuo mutamento. Manca, inoltre, una organica disciplina della organizzazione del gruppo, rinvenendosi solo episodiche discipline dettate per specifici profili (sotto il profilo della tutela dei soci e dei creditori con la previsione del bilancio consolidato; sotto il profilo dei limiti concorrenziali con la normativa c.d. antitrust; sotto il profilo del diritto concorsuale con la disciplina del gruppo insolvente nell'ambito delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese). In prospettiva sistematica, piuttosto che la disciplina dell'organizzazione rileva la disciplina della responsabilità per la condotta infragruppo di direzione e coordinamento (disciplina introdotta dalla riforma organica del diritto societario nel capo IX del libro V del codice civile all'interno del quale sono dettate alcune specifiche disposizioni).

Sicché, pur prendendo il legislatore atto della realtà dei gruppi, proprio in ragione della dimensione relazionale tra soggetti economici in cui si sostanzia l'effettività del gruppo, si limita a disciplinare rapporti: e così quello sulla direzione e coordinamento esercitato dalla holding sulle società appartenenti al gruppo.

4. - Una considerazione indiretta della importante dimensione organizzativa del gruppo è invece rinvenibile nel diritto della crisi di impresa, e in particolare, nelle discipline sulla amministrazione straordinaria.

In tali ambiti, stabiliti gli indici di rilevanza per la sussistenza del gruppo, si disciplina la organizzazione del gruppo medesimo non in quanto tale ma in quanto coinvolta nella procedura concorsuale. Poiché la configurazione del gruppo è sconosciuta al diritto sostanziale, ed essendo pertanto non agevolmente praticabile la considerazione del gruppo in quanto tale nella procedura concorsuale, sono dettate regole

organizzative della procedura medesima per ricomprendervi una realtà altrimenti sfuggente (si consideri in tal senso la disciplina della estensione della procedura alle imprese di gruppo contenuta nel titolo IV, capo I d.lgs. n. 270/99 e nell'art. 3, comma 3 d.l. n. 343/2003).

Nel diritto ordinario della crisi di impresa non è invece riscontrabile eguale attenzione. Nella procedura fallimentare nessuna norma è dedicata al fenomeno del gruppo, il quale trova attenzione solo per i rapporti che possono instaurarsi tra fallimento e amministrazione straordinaria quando queste procedure coinvolgono società appartenenti al medesimo gruppo (cfr. art. 84 d.lgs. n. 270/99). Invece, nel concordato preventivo manca non solo una norma appositamente dedicata, ma pure un riferimento indiretto giacché l'amministrazione straordinaria si pone come alternativa del fallimento ma non anche del concordato preventivo.

5. - Occorre dunque interrogarsi sulla legittimità del concordato preventivo riferito all'impresa di gruppo. La questione presenta due profili: uno di natura sostanziale, l'altro di natura processuale. Sotto il primo profilo, occorre interrogarsi sulla meritevolezza dell'esercizio di autonomia privata consistente nel proporre la soluzione concordataria della crisi di impresa con riferimento non alle singole società commerciali ma al gruppo di cui quelle fanno parte. Sotto il secondo profilo, occorre chiedersi se le regole procedurali consentano, e in che limiti, che il ricorso per concordato preventivo concerna l'impresa di gruppo.

Entrambe i profili assumono rilevanza nel caso di specie, dove per di più la domanda di concordato consiste in un unico ricorso relativo alla impresa di gruppo e supportato da un unico piano aziendale, sempre relativo a detta impresa, ma nel quale ricorso sono tenute distinte le masse patrimoniali delle società che compongono il gruppo.

6. - Sotto il profilo sostanziale, la scelta di autonomia privata del concordato preventivo relativo al gruppo è certamente legittima. Il principio della autonomia negoziale sancito nell'art. 1322 c.c. consente di affermare detta possibilità esplicitiva, apparendo la stessa meritevole di tutela in quanto riferita ad una realtà economica di

primaria rilevanza nell'attuale contesto di mercato quale è l'impresa di gruppo.

Più diffusamente conviene osservare che funzione del concordato preventivo è il superamento della crisi di impresa attraverso l'esdebitazione dell'imprenditore insolvente per deliberazione dei creditori concorsuali. Presentandosi dunque il concordato preventivo come procedura concorsuale dell'impresa, non può che ricevere nella sua considerazione l'impresa stessa in tutte le conformazioni che ne costituiscono pratica esplicazione. Qualora l'impresa si manifesti e si realizzi nel gruppo sarà in questa dimensione che potrà trovare rilievo nel concordato preventivo.

Del resto, negare rilevanza al fenomeno del gruppo comporterebbe di misconoscere la realtà propria dell'impresa, consentendone una apprensione soltanto parziale e comunque imperfetta nella procedura concorsuale: giacché, escluso il gruppo, residuerebbero soltanto le società che vi partecipano, e dunque gli ambiti dell'impresa di gruppo coperti da ciascuna di dette società.

Ne discende la necessità pratica e la meritevolezza giuridica del concordato basato sopra un piano aziendale riferito all'impresa di gruppo e non a ciascun settore di quella impresa particolarmente riferito ad una determinata società commerciale.

7. - Sotto un profilo più marcatamente procedurale, occorre verificare la praticabilità della domanda di concordato preventivo di gruppo consistente in un unico ricorso in cui trovi considerazione la posizione delle società appartenenti al gruppo medesimo.

La ricognizione giurisprudenziale offre all'esame un ridotto insieme di pronunce di merito, tuttavia generalmente favorevole alla prospettiva del concordato preventivo di gruppo.

La fattispecie sottoposta all'esame del Tribunale concerne un unico ricorso in cui sono separatamente considerate le società appartenenti al gruppo attraverso l'accurata distinzione delle singole realtà patrimoniali e dunque delle masse attive e delle masse passive riferibili a ciascun soggetto.

La via prescelta dalle ricorrenti appare non solo legittima ma anche opportuna.

Se infatti possono sollevarsi forti perplessità sulla compatibilità con le regole concorsuali del ricorso direttamente riferito al gruppo di imprese - che non costituendo un soggetto giuridico non può costituire termine di riferimento del sistema della responsabilità patrimoniale - neppure appare soddisfacente la pur legittima via dei ricorsi separati per società ma organizzati nell'ottica complessiva della operazione di gruppo.

Tale seconda soluzione, certamente rispettosa delle regole sulla responsabilità patrimoniale e indubbiamente compatibile con il regime procedurale del concordato, si fonda sul tacito presupposto della incompatibilità con le regole di procedura di una domanda di concordato concernente, in via unitaria, tutte le società appartenenti al gruppo di impresa, che sotto il profilo pratico sarebbe soluzione maggiormente corrispondente alla realtà dei fenomeni che cadono in questione.

Una simile conclusione, adombrando una approssimazione imperfetta della regola procedurale al fenomeno disciplinato, non si mostra giustificata alla luce del sistema.

Va infatti precisato che un singolo ricorso può certamente contenere la posizione di più società commerciali e richiedere, in un'unica adunanza, singole votazioni e separate deliberazioni in ragione di ciascuna organizzazione societaria e del gruppo di creditori ad essa riferibili. Nessuna controindicazione, né esegetica né sistematica, è al riguardo rinvenibile nella legge fallimentare riformata.

Per di più, appare essere questo il modo migliore di presentare la soluzione concordataria della crisi di impresa con riguardo alla effettività della organizzazione in cui è sorto il problema, e così guadagnare un importante vantaggio in termini di razionalizzazione della soluzione con riguardo sia al destino dell'impresa che ai sacrifici richiesti ai creditori concorsuali.

Queste osservazioni appaiono confermate dal contenuto della domanda in esame nella quale è dichiarata e anche dimostrata la preoccupazione di un equilibrato trattamento dei creditori in considerazione anche della

realità delle fideiussioni infragruppo ed è altresì stabilito che la votazione negativa sopra una delle due società appartenenti al gruppo comprometterebbe inevitabilmente l'intera operazione siccome fondata su un unitario piano aziendale che rispecchi la realtà del gruppo.

8. - Per le ragioni esposte, sotto il profilo della sua conformazione quale domanda di concordato preventivo concernente un gruppo di imprese, la stessa si palesa meritevole di tutela e dunque ammissibile.

9. - Pure risultano realizzati gli ulteriori presupposti di ammissibilità.

Dalla documentazione in atti risulta che le società ricorrenti hanno sede legale in Roma, viale ~~del~~; sussiste pertanto la competenza territoriale di questo tribunale (art. 161, comma 1, l.f.).

Pure emerge che il ricorso è stato sottoscritto dai legali rappresentanti di dette società (art. 152, comma primo, l.f.) previa deliberazione assembleare.

Unitamente al ricorso sono stati presentati per ciascuna società, secondo previsione di legge (art. 161, comma 2, l.f.): a) un aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria; b) uno stato analitico ed estimativo delle attività; c) un elenco nominativo dei creditori con indicazione dei rispettivi crediti e della cause di prelazione; d) certificati di iscrizione al registro delle imprese.

Circa la formazione delle classi, paiono rispettati i criteri di omogeneità di posizione giuridica e di interessi economici stabiliti nell'art. 160, comma 1, l.f., e da valutarsi ai sensi dell'art. 163, comma 1, l.f., distinguendosi correttamente - e secondo il rilevante criterio della responsabilità patrimoniale - tra i creditori chirografari delle due società coloro che possono giovare di fideiussioni infragruppo da coloro che possono vantare la propria pretesa esclusivamente nei confronti del debitore diretto.

Per quanto esposto ricorrono i presupposti di ammissibilità stabiliti agli artt. 160 s. l.f.;

le spese che si presumono necessarie per l'intera procedura ammontano a euro 16.000,00;

P.Q.M.

Per quanto esposto ricorrono i presupposti di ammissibilità stabiliti agli artt. 160 s. l.f.;

le spese che si presumono necessarie per l'intera procedura ammontano a euro 16.000,00;

P.Q.M.

Dichiara aperta la procedura di concordato preventivo nei confronti di ~~Vitaliani & R...~~ srl e ~~Vitaliani~~ s.p.a;

delega alla procedura il giudice Fabrizio Di Marzio;

ordina la convocazione dei creditori per il giorno 6.4.2011 ore 12,30, con termine fino a quindici giorni prima dell'udienza per le comunicazioni;

nomina commissario giudiziale l'avv. ~~...~~;

stabilisce il termine di quindici giorni per il deposito della somma di euro 80.000,00, pari alla metà della spesa che si presume necessaria per la procedura;

manda alla cancelleria di pubblicare il presente decreto a norma dell'art. 17 l.f.

CASO.it

Roma, 2.3.11

Depositato il 7.3.11

Il Presidente